

=====

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n.24

**Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione** (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 31 dicembre 1999, n.28 – 18 luglio 2000, n.13 – 24 aprile 2001, n.6 – 9 agosto 2002, n.12 – 29 aprile 2003, n.3 – 3 dicembre 2004, n.9 – 5 dicembre 2005, n.20 – 11 maggio 2006, n.4 – 29 maggio 2007, n.2 – 30 giugno 2011, n.12*)

### Art.1

#### Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico-forestali e delle attività forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del Piano generale di forestazione, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla Giunta regionale.

2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, è acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'Assessore competente in materia di ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il Consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.

#### Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - Art. 37 - Cantieri idraulico-forestali

1. L'Ente foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.

2. Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.

### Art.2

#### Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.12/02)*

1. E' istituito l'Ente foreste della Sardegna, di seguito denominato "Ente".

2. L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la propria sede in Cagliari.

3. Esso ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n.11, la legge regionale 15 maggio 1995, n.14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n.20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n. 31.

5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n.14 del 1995 sono aggiunte in fine le seguenti righe :

"Difesa dell'ambiente

16) Ente foreste della Sardegna"

6. L'Ente foreste della Sardegna è inserito nel primo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n.20 del 1995.

### Art.3

#### Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio

*(come modificato dall'art.2 della LR.n.12-2002, dall'art.15, comma 23, della LR.n.2-2007 e dall'art.15 della LR.n.12-2011)*

1. Sono attribuite all'Ente le seguenti funzioni:

- a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o a ffitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;
- b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
- c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati;
- d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n.183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'art.50 del regio decreto-legge n.3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'art.67 del regio decreto 16 maggio 1926, n.1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- d bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compiti forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti. .
- e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;
- f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;
- g) promuovere anche attraverso soggetti estranei all'Ente attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente;
- g bis) gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998).";
- h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;
- i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;
- l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;
- m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;
- n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi

che interessano i beni amministrati.

- n1) rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi.

#### **Art.4 Organi dell'Ente**

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori

#### **Art. 4 bis (Compiti del direttore generale)**

*(previsto dall'art.15 della LR.n.12-2011)*

1. Il direttore generale svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni."

#### **Art.5 Il Presidente**

*(come modificato dall'art.3 della LR.n.12/02)*

1. Il Presidente è nominato fra i consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

#### **Art.6 Il Consiglio di amministrazione**

*(come modificato dall'art.4 della LR.n.12-2002 e dall'art.2 della LR.n.9-2004)*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Due consiglieri, esperti in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea e di esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

3. Tre consiglieri, scelti tra i sindaci in carica, all'atto della nomina, in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali o dal Consiglio regionale nelle more della sua costituzione.

4. Ai consiglieri di cui al comma 3 non si applica l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995. In caso di perdita delle funzioni di sindaco essi decadono e si procede ad un'elezione suppletiva; l'eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entra a far parte.

5. Il Consiglio di amministrazione:

- a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all'articolo 01 e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;
- b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale;
- d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- e) approva regolamenti dell'Ente;

- f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- i) delibera sull'acquisizione e restituzione dei terreni;
- j) nomina i direttori dei servizi, sentito il direttore generale.

2. Il comma 1 trova applicazione a decorrere dalla ordinaria scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

#### **Art.7**

#### **Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale (come integrato dall'art.18, comma 12, della LR.n.12 -2011)**

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n.2359, e dell'art.92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, con provvedimento del dirigente competente.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'Ente.

2 bis. Nei territori colpiti da eventi calamitosi alluvionali, appositamente dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ente è soggetto attuatore degli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, di rimboschimento e rinsaldamento e delle opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale dei boschi, dei rii e degli sbarramenti sugli stessi. A tal fine l'ente acquisisce in concessione a titolo gratuito, per un periodo non superiore a trenta anni, le aree pubbliche o private interessate e vi insedia propri cantieri specificamente finalizzati, salvo il ricorso alle procedure di realizzazione delle opere previste dal comma 2.

#### **Art.8**

#### **Controllo interno di gestione**

*(come modificato dall'art.5 della LR.n.12/02)*

1. Il controllo interno di gestione sull'attività dell'Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell'Ente. Le risultanze dell'attività dell'ufficio sono inviate inoltre all'Assessore della difesa dell'ambiente, che le sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale.

#### **Art.9**

#### **Regime contrattuale del personale dell'Ente**

*(come modificato dall'art.6 della LR.n.12/02)*

1. Al personale dell'Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Ente, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo.

#### **Art.10**

##### **Risorse per la contrattazione**

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Ente posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del capitolo del bilancio della Regione destinato alle spese per il finanziamento dell'Ente. Le somme così trasferite devono trovare specifica allocazione nelle entrate del bilancio dell'Ente, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio medesimo.

#### **Art.11**

##### **Indirizzi per la contrattazione integrativa**

*(come sostituito dall'art.7 della LR.n.12/02)*

1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente.

#### **Art.12**

##### **Personale dell'Ente**

*(come sostituito dall'art.8 della LR.12/02 e dall'art.20 della LR.n.3-2003)*

1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente.

2. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza.

3. E' altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

4. E' infine trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda Foreste Demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada

in data successiva allo scioglimento dell'Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

5. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione e dal personale assunto dall'Ente Foreste" in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni

#### **Art.13**

##### **Assunzioni**

*(come sostituito dall'art.9 della LR.n.12/02 – dall'art.20 della LR.n.3-2003 e dall'art.2 della LR.n.9-2004)*

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Ente avvengono:

- a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legge n.7 del 1970, convertito in Legge n.83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni;
- b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell'Ente;
- d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie non dirigenziali l'Ente deve preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.

#### **Art.14**

##### **Salvaguardia del trattamento economico in godimento**

1. Al personale trasferito all'Ente ai sensi dell'art.12 non può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

#### **Art.15**

##### **Patrimonio dell'Ente**

1. L'Ente provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio. Costituiscono il patrimonio dell'Ente:

- a) il fondo di dotazione;
- b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Ente;
- c) i contributi annuali della Regione sarda;
- d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;
- e) i beni trasferiti dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda;
- f) i beni strumentali utilizzati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste per la gestione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
- g) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;
- h) gli altri beni comunque acquisiti.

#### **Art.15 bis**

##### **Uffici dell'Ente regionale**

*(aggiuntivo dall'art.6 della legge regionale 24 aprile 2001, n.6)*

1. Le sedi e le circoscrizioni delle articolazioni periferiche degli Uffici dell'ente corrispondono, provvisoriamente e in attesa della nuova organizzazione dello stesso ente, a quelle degli Ispettorati dipartimentali delle foreste.

#### **Art.16**

##### **Soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda**



*(come modificato dall'art.1 della LR.n.28/1999 e dall'art.1 della LR.n.13/2000)*

- omissis -

1. A far data dal 1° gennaio 2001 l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda è soppressa.

2. LR.13/00 – Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda nel periodo intercorrente fra il 31 marzo 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti egualmente salvi i provvedimenti adottati nel medesimo periodo dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

2. L'Ente Foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all'Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

3. L'Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici di cui sono titolari gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste inerenti la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.

4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all'Azienda Foreste Demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all'Ente per un periodo di novantanove anni.

5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l'Azienda costituiscono patrimonio dell'Ente Foreste della Sardegna.

#### **Art.17**

##### **Norma finanziaria**

*(come sostituito dall'art.4 della LR.n.13/00)*

1. I nuovi maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 137.500.000.000 per l'anno 2000, in lire 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocapitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni..

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

#### **Art.18**

##### **Abrogazione di norme e disposizioni transitorie**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.28/99, dall'art.5 della LR.n.13/00 e dall'art.19 della LR.n.12/02)*

1. Dal 31 marzo 2000 sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 1985.

2. Le disposizioni recate dalle leggi regionali n.13 del 1991 art.31, n.44 del 1986 art.109, n.13 del 1990 art.4, non si applicano ai lavori di sistemazione idraulico-forestale posti in essere in economia dall'Ente.

3. Fino al 31 dicembre 2000 resta ferma l'attuale competenza dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

3 bis. I lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente.

4. in tutti i casi in cui una norma si riferisca all'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda, deve intendersi riferita, per quanto compatibile con la presente legge, all'Ente Foreste della Sardegna.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 3° giugno 2001, le funzioni di direttore generale dell'Ente sono svolte dal direttore generale dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda, coadiuvato dal personale di ruolo in servizio presso l'Azienda.

=====

**Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 40****Disposizioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi.****ARTICOLO 1**  
**Disposizioni**

1. Per l'attuazione dei programmi regionali di forestazione e attività connesse, si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, eseguiti, in amministrazione diretta, da enti, aziende o istituzioni pubbliche, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro, compresa l'UNCEM - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.

2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico - forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito alla attività di prevenzione e lotta antincendi, anche al di fuori dei suddetti territori.

3. Al predetto personale e a quello assunto per la attività di prevenzione e lotta antincendi, si applicano la normativa contrattuale ed il trattamento economico risultanti dai contratti collettivi di cui al primo comma del presente articolo.

4. Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente in corso le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui le stesse si riferiscono.

**ARTICOLO 2****Riconoscimento dell'anzianità di servizio**

1. Agli impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, adibiti a mansioni impiegate tecnico e/o

amministrative, è riconosciuta, ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità e con effetto dell'entrata in vigore della presente legge, un'anzianità, per il servizio precedentemente prestato presso gli Ispettorati forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilita nel seguente modo:

- a) due terzi, se le mansioni espletate corrispondono al primo e/o secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e l'UNCEM - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani;
- b) cinquanta per cento, per mansioni corrispondenti ai restanti livelli di paga.

2. Al personale impiegato di cui al primo comma del presente articolo si applicano le stesse norme che disciplinano l'orario di lavoro per gli operai forestali.

**ARTICOLO 3****Norma finanziaria**

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico - forestale da finanziare con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05017 e 05025 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, nonché al titolo di spesa 1.5.02. Il del programma straordinario d'intervento per il biennio 1986/1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

**Legge Regionale 29 aprile 2003, n.3 (Finanziaria 2003)****Art. 20****Disposizioni nel settore ambientale**

1. Per l'attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l'Ente Foreste della Sardegna, conformemente a quanto disposto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi sei; detto personale, al quale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali vigenti per gli operai forestali e

impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, può essere impiegato in qualunque comune, oltre che per le attività di avvistamento e di lotta, anche in compiti di prevenzione, di preparazione e rimessaggio connessi comunque all'antincendio e in particolare nella manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati. La misura della assunzione semestrale non esclude la possibilità di ricorso, in caso di comprovata necessità, a contratti di minore durata.

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 2006, n.4****Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.****Art. 20****Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale**

2. Al fine di salvaguardare le professionalità maturate, l'Ente Foreste della Sardegna provvede alle suddette assunzioni, secondo i criteri di cui alla Circ. Min. Lavoro n. 838/03 del 1° aprile 2003, dando priorità alle unità impiegate nelle precedenti campagne antincendio a suo tempo assunte dagli Ispettorati ripartimentali forestali.

3. Nel periodo di grave pericolosità, stabilito annualmente dal piano regionale antincendi, il personale indicato ai commi 1 e 2, opera sotto la direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al quale compete il coordinamento generale dell'attività antincendio (UPB S05.058 - Cap. 05232).

6. E' autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro

6.000.000 a favore dell'Ente Foreste per la realizzazione di un programma relativo all'apertura di nuovi cantieri per la sistemazione idraulico - forestale. Il suddetto programma è predisposto nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale ed è preventivamente comunicato alla Giunta regionale la quale lo trasmette alla competente Commissione consiliare che esprime il parere entro quindici giorni; alla relativa spesa si fa fronte:

- a) quanto a euro 4.000.000 sulle disponibilità recate dal titolo di spesa 11.5.02/II del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974;
- b) quanto a euro 2.000.000 sulle disponibilità recate dalla UPB S05.058 - Cap. 05232.

7. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione in carico al Corpo forestale e alla Protezione civile non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a prezzo



simbolico ai seguenti soggetti, purché siano dagli stessi destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione civile:

a) in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di lotta antincendio e di protezione civile ed iscritte al Registro generale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1993;

b) agli enti locali della Sardegna.

8. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.079 (Cap. 05291) una quota fino ad euro 50.000 è destinata alle

spese necessarie per l'addestramento del personale per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature speciali destinati all'attività di lotta antincendio e protezione civile.

34. Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall'Ente foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2003, è inserito nelle dotazioni organiche dell'Ente di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico e l'obbligo di prestare la propria opera per i compiti previsti dalla stessa norma.

## LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n.2

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

#### Art.6

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale, gli enti, ivi compreso l'AREA, e le agenzie sono tenuti ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, nonché i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2007, deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro che non può essere successiva al 30 giugno 2008.

3. A favore dei dipendenti di cui al comma 2 è corrisposta un'indennità o un incentivo all'esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessa nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennità e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S01.02.001. Si applica l'articolo 20, comma 1, terzo periodo, della legge regionale n. 4 del 2006. Per evitare squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per effetto delle disposizioni del comma 2, e a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 35, della legge regionale n. 4 del 2006, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S01.02.001 e non utilizzate per l'applicazione del citato articolo 20, comma 1.

15. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007 -2010 devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l'attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalità istituzionali dell'Ente.

#### Art.15

24. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.

Le assunzioni devono essere effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati."

25. Quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2005, non si applica all'Ente foreste, per la parte relativa all'impiego di operai generici, qualificati o di livello superiore, appartenenti ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatte salve le selezioni interne previste dalla vigente normativa.

26. L'Ente foreste, al fine di avviare un procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, è autorizzato, all'interno della dotazione di personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribuire l'orario di lavoro derivante da cessazioni e abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo, prioritariamente su lavoratori già dipendenti dell'ente a orario ridotto turnisti e sui lavoratori stagionali nei cantieri dove non sono presenti i lavoratori turnisti. Le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi, predisposti dall'Ente foreste d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e approvati con apposita delibera della Giunta regionale.